

Registro Generale n. 829/2023

pubblicata il 11/05/2023

Reg. del Settore n. 61 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

Oggetto: Costituzione fondo per il lavoro straordinario. Anno 2023.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 829/2023

pubblicata il 11/05/2023

Reg. del Settore n. 61 / 2023

**Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.
RICERCA POL. TRASP. PART.**

DOTT.SSA LAURA RUFINO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Costituzione fondo per il lavoro straordinario. Anno 2023.

Il Direttore di Settore

Premesso che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del Settore allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;

Visti:

- l'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del - Comparto Regioni ed Autonomie locali del 01/04/1999, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:

-per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli enti possono utilizzare dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. Del 01/04/1999;

-a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore;

- l'art. 39 del CCNL stipulato il 14/09/2000, ed in particolare il comma 1, il quale prevede "Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art.14 del CCNL dell'01/04/1999";

Richiamato l'Art. 32 "Lavoro straordinario" del CCNL siglato il 16 novembre 2022 che disapplica e sostituisce l'art. 38 del CCNL del 14.09.2000 e prevede:

1.Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario).

2.La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

3.Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore

al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui al comma 4 dell'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario) può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario).

4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. b) (Nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13^a mensilità ;

Tenuto conto che la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore e che su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio;

Considerato che la costituzione del Fondo per lo Straordinario costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1969/2015 di costituzione del fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2015, quantificato in euro 97.939,01, incrementato, nell'anno di riferimento, di ulteriori euro 80.000 per fronteggiare eventi imprevedibili;

Considerato che le prestazioni di lavoro straordinario svolto per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali prevedono uno specifico finanziamento derivante da fonti normative nazionali o anche regionali e che solo una specifica fonte di finanziamento, relativamente alle ipotesi per le quali sia ammessa, consente l'integrazione e l'incremento delle risorse di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999;

Visti altresì gli orientamenti applicativi dell'Aran CFL 134, RAL 1957 in tema di incrementi di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999;

Precisato che l'importo del fondo Lavoro Straordinario ex art.14 CCNL 1999, al netto delle decurtazioni previste dalle norme vigenti nel tempo, al netto della riduzione permanente di 100.000,00 euro (circa 50%) stabilita in sede di Delegazione Trattante del 13 febbraio 2012, al netto degli oneri di legge, ammonta a complessivi € 97.939,01;

Considerato che i criteri per la ripartizione del fondo per relativa assegnazione ai vari Settori della quota a disposizione da ciascuno per il corrente anno verrà disposta con delibera della Giunta Comunale;

Precisato che il corrispettivo complessivo non potrà in ogni caso superare la somma, al netto degli oneri di legge, di euro 97.939,01 e che il limite massimo individuale per le prestazioni in argomento è fissato in 180 ore e che compete ai Dirigenti un adeguato monitoraggio dell'utilizzo del lavoro straordinario onde assicurare che questo avvenga in conformità ad effettive esigenze di servizio, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;

Considerato che il bilancio di previsione dell'anno 2023, in corso di approvazione comprende tra l'altro la spesa del lavoro straordinario per l'anno 2023;

Vista la deliberazione del C.C. n. 31/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Ritenuto di dover quantificare il fondo relativo al lavoro straordinario per l'anno 2023;

Visti i CCNL comparto delle Funzioni Locali vigenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di quantificare, per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, il fondo complessivo per il lavoro straordinario relativo all'esercizio 2023 pari ad **euro 97.939,01** al netto degli oneri di legge;

Di dare atto che il fondo come sopra quantificato trova copertura negli stanziamenti a bilancio dell'esercizio 2023 in corso di formazione, ai seguenti capitoli:

- cap. 226/0 Fondo straordinario competenze € **97.939,01**
- cap. 226/1 Oneri fondo straordinario € **23.309,48**
- cap. 234/0 Irap fondo straordinario € **8.324,81**

Di dare atto che:

- la ripartizione del fondo e relativa assegnazione ai vari Settori della quota del budget spendibile da ciascuno per il corrente anno verrà disposta con delibera della Giunta Comunale;
- il corrispettivo complessivo non potrà in ogni caso superare la somma al netto degli oneri di legge di euro 97.939,01 e che il limite massimo annuo individuale per le prestazioni in argomento è stabilito in 180 ore;
- il superamento del limite delle 180 ore, entro la soglia del 2% del personale, è consentito esclusivamente per attività di diretta assistenza agli organi istituzionali e nelle altre limitate ipotesi previste dalla normativa vigente in materia;
- le prestazioni di cui trattasi saranno accertate con l'ausilio degli strumenti automatizzati di controllo e formeranno oggetto di appositi prospetti a firma dei Dirigenti di Settore per la regolarità delle prestazioni e la successiva liquidazione di competenza del sottoscritto;
- rimane in capo ai dirigenti dei Settori la verifica che le prestazioni di lavoro straordinario siano rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non siano utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, rimanendo in capo ai medesimi dirigenti l'obbligo di autorizzare e verificare che le prestazioni richieste ed effettuate dal personale in servizio,
- all'autorizzazione ai singoli dipendenti allo svolgimento di lavoro straordinario provvederanno i Dirigenti Responsabili di Settore ogni qualvolta ne ricorra il caso e nei limiti del budget che sarà loro assegnato;
- restano escluse dalla quantificazione del presente fondo le risorse finanziarie necessarie per remunerare prestazioni straordinarie correlate ad elezioni ovvero a eventi eccezionali o calamità naturali a condizione quest'ultime che siano previste finanziate da speciali fonti legislative;

Di mandare copia del presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di rispettiva competenza.

.

Nessun Allegato

Il Direttore di Settore

Cosenza 10/05/2023

Matilde Fittante
